



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Navali

DISCIPLINARE DI GARA

G373 - GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN QUANTITATIVO MINIMO DI 1.270 CARTUCCE DA RIGENERARE CON LiOH E UN QUANTITATIVO MINIMO DI 4.050 CARTUCCE DA RIGENERARE CON SODALIME, DA IMPIEGARE NEI DISPOSITIVI DI RIGENERAZIONE DELL'ARIA RESPIRABILE A BORDO DEI SOMMERGIBILI CLASSE TODARO, PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 1.040.000,00 (IVA NON IMPONIBILE)

SMART CIG Z7D36F5037

Ed. Aprile 2022

Sommario

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1	IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2	DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3	IDENTIFICAZIONE	7
1.4	GESTORE DEL SISTEMA	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1	DOCUMENTI DI GARA	9
2.2	CHIARIMENTI	10
2.3	COMUNICAZIONI	10
3.	OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
4.	DURATA	12
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6.	REQUISITI GENERALI	15
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	15
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	18
8.	AVVALIMENTO	19
9.	SUBAPPALTO	20
10.	GARANZIA PROVVISORIA	21
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	33
13.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	34
13.1	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	37
13.2	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N.267	37
13.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	37
13.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	38
14.	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	39
14.1	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
14.2	OFFERTA TECNICA	41
14.3	OFFERTA ECONOMICA	41
15.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
15.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	44
15.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO	44
15.3	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	45
15.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO	45
15.5	METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA	46
16.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	46
17.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	47

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	48
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	49
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	50
22. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI PARTICOLARI	52
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	53
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54
27. VARIE.....	54
28. ALLEGATI	54

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 028 in data 27/06/2022 del Direttore la Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM), in qualità di Stazione Appaltante, ha deliberato l'avvio dell'iter tecnico amministrativo finalizzato all'*acquisizione di un quantitativo minimo di 1.270 cartucce da rigenerare con LiOH e un quantitativo minimo di 4.050 cartucce da rigenerare con Sodalime, da impiegare nei dispositivi di rigenerazione dell'aria respirabile a bordo dei Sommergibili Classe Todaro*, conforme alla "Specifica Tecnica di fornitura" (**Allegato 1** al presente Disciplinare di gara) e alle clausole contrattuali riportate nel "Progetto di contratto" (**Allegato 3** al presente Disciplinare di gara).

La gara è configurata sulla piattaforma telematica, di cui al successivo § 1, come fornitura di un lotto unico. L'articolazione in 2 lotti, di cui alla Tabella 1 del successivo § 3, è funzionale alla esecuzione contrattuale. Tali lotti saranno aggiudicati congiuntamente ad un unico Operatore Economico. Non è prevista l'aggiudicazione a lotti separati (alla fornitura è assegnato il seguente SMART CIG Z7D36F5037).

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" e dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato Codice) con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 208/2011 e dell'art. 95 del Codice; in particolare, ogni concorrente dovrà presentare una offerta tecnica (di cui al § 14.2) ed una offerta economica (di cui al § 14.3), da presentare nei modi indicati al § 11.3. L'offerta economica e quella tecnica concorrono alla formazione del punteggio totale rispettivamente per il 30% e 70% di cui al § 15.

Il materiale oggetto di fornitura sarà consegnato dal contraente (concorrente aggiudicatario della gara) all'Amministrazione della Difesa (A.D.), presso i magazzini del Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOTSOM) c/o Arsenale Militare Marittimo di Taranto (TA) in Piazza Ammiraglio Cattolica 1 – 74121 Taranto - Italia [codice NUTS ITF43].

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, il **Responsabile del procedimento** è il C.V. (GN) Christian PERRONE, in qualità di Capo *pro tempore* della 3^a Divisione, di NAVARM (r2d3s0@navarm.difesa.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito denominato Sistema).

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM), in qualità di Stazione Appaltante, si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quelli riportati nel predetto documento e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e rappresentano comprova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione). Rappresentano, inoltre, l'accettazione delle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni rispetto a quanto sopra riportato, ad inadempienze rispetto alle disposizioni di legge o regolamentari e in relazione ad irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è NAVARM, la stessa si avvale, per il tramite di CONSIP S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di

controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Specifica tecnica;
- Criteri valutazione offerta;
- Progetto di contratto;
- DUVRI statico di NAVARM;
- Patto di integrità in applicazione della legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 del Ministero della Difesa;
- Domanda di partecipazione;
- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (modello integrativo comprensivo di dichiarazione di avvalimento – solo per imprese ausiliarie);
- Annesso n. 2 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (solo per imprese subappaltatrici);
- Scheda riepilogativa dell'offerta tecnica, (§ 14.2);
- Scheda riepilogativa dell'offerta economica (§ 14.3);
- Relazione tecnica di offerta;
- Dichiarazione d'offerta;
- Composizione del prezzo;
- Dichiarazione Sostitutiva di certificazione degli ex dipendenti Difesa, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- Dichiarazione Sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011;
- Dichiarazione Sostitutiva di certificazione inerente all'iscrizione alla CCIAA;
- Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione (di Consip S.p.a.), Manuali d'uso e istruzioni operative per accedere al Sistema sono scaricabili dal sito <http://www.acquistinretepa.it>;

La documentazione di Gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

<http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx>

e sul sistema:

<http://www.acquistinretepa.it> (al Codice di gara 3095447).

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Al fine di agevolare la compilazione dei modelli richiesti dalla presente procedura, sul sito <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx> e sul sito www.acquistinretepa.it è disponibile la versione degli stessi in formato *Word* non firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa Registrazione al Sistema (§ 1.3), **entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 03/08/2022.**

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e per la fase di preselezione in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti ovvero qualora non ancora registrati tramite posta elettronica certificata (PEC).

In ogni caso, i predetti chiarimenti e informazioni verranno altresì pubblicati in formato pdf e p7m (pdf firmato digitalmente) sui siti internet di cui al § 2.1 del presente disciplinare.

Non sono ammesse modalità di richiesta differenti da quanto sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice l'operatore economico, con la presentazione della domanda di partecipazione, elegge automaticamente domicilio nell'apposita “Area comunicazioni” del Sistema ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica

certificata e, in caso di impossibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata, presso l'indirizzo della sede che indica al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Ai medesimi fini, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all'art. 45 del Codice, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione della domanda di partecipazione elegge automaticamente domicilio nella summenzionata "Area Comunicazioni" del Sistema ad essa riservata.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

Le comunicazioni relative a:

- a) Richiesta di Offerta (di cui al § 11.1);
- b) Aggiudicazione (di cui al § 21);
- c) Esclusione;
- d) Decisione di non aggiudicare l'appalto (di cui al § 21);
- e) Data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (di cui al § 21);
- f) Attivazione del soccorso istruttorio (di cui al §12);
- g) Ulteriori chiarimenti in caso di offerta anomala/anormalmente bassa (di cui al § 20);
- h) Richiesta di offerta migliorativa (di cui al § 19);
- i) Sorteggio (di cui al § 19);

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge il proprio domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio (di cui al § 12), alla richiesta di ulteriori chiarimenti ai fini della verifica dell'offerta anormalmente bassa (di cui al § 20), alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio (di cui al § 19) avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI), Gruppo Europeo Di Interesse Economico (GEIE), Aggregazioni di rete o Consorzi Ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente (ausiliato) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un quantitativo minimo di 1.270 cartucce da rigenerare con LiOH e un quantitativo minimo di 4.050 cartucce da rigenerare con Sodalime, da impiegare nei dispositivi per la rigenerazione dell'aria respirabile a bordo dei Sommergibili Classe Todaro. Tale fornitura è articolata in due lotti funzionali all'esecuzione contrattuale (cfr. Tabella 1). Ogni lotto è suddiviso in tre sublotti, uno per ogni annualità (cfr. Tabella 2).

Non è prevista l'aggiudicazione a lotti separati.

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CPV	SMART CIG	Importo
1	Fornitura minima di 1.270 cartucce da rigenerare con LiOH	24300000-7	Z7D36F5037	584.051,00 €
2	Fornitura minima di 4.050 cartucce da rigenerare con Sodalime	24300000-7		455.949,00 €
(A) Importo totale soggetto a ribasso ¹				1.040.000,00 €
(B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ²				0,00 €
(A+B) Importo complessivo a base di gara				1.040.000,00 €

Tabella 1

L'importo complessivo a base di gara è IVA non imponibile, ai sensi dell'art.8 bis comma e).

L'appalto è finanziato con i fondi dell'E.F. 2020 – Art.1 co. 95 L.154/2018 (Legge di bilancio 2019) – Cap. 7120/40 – Mantenimento in condizioni operative delle principali linee della Difesa (Programma MCO M.M.). Per l'impresa è previsto un impegno pluriennale ad esigibilità negli esercizi finanziari 2023-2024-2025.

4. DURATA

La fornitura prevede tempi di esecuzione massimi di 810 giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta aggiudicataria, della comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale. Tale fornitura è articolata in aderenza al piano di esecuzione triennale riportato in Tabella 2 e richiamato nel Progetto di contratto in Allegato n.3 e prevede, per ogni singolo sublotto, la comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale.

¹ Ai sensi del comma 4, articolo 95 del codice e del paragrafo I (Quadro normativo) delle Linee guida n.2 dell'ANAC, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", non è stato utilizzato il criterio del minor prezzo. Il ribasso, a parità di prezzo a base di gara, è costituito dall'offerta di un sovrannumero di cartucce (§ 14.3)

² Non sono previsti rischi da interferenza. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

n. Lotto	n. Sublotto	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025
Lotto 1	Sublotto 1.1 – quantitativo minimo di n. 550 cartucce rigenerate con LiOH	≤ 270 gg.ss.		
	Sublotto 1.2 – quantitativo minimo di n. 360 cartucce rigenerate con LiOH		≤ 270 gg.ss.	
	Sublotto 1.3 – quantitativo minimo di n. 360 cartucce rigenerate con LiOH			≤ 270 gg.ss.
Lotto 2	Sublotto 2.1 – quantitativo minimo di n. 1.350 cartucce rigenerate con Sodalime	≤ 270 gg.ss.		
	Sublotto 2.2 – quantitativo minimo di n. 1.350 cartucce rigenerate con Sodalime		≤ 270 gg.ss.	
	Sublotto 2.3 – quantitativo minimo di n. 1.350 cartucce rigenerate con Sodalime			≤ 270 gg.ss.

Tabella 2

La quantità delle cartucce di fornitura e la durata nelle varie annualità sono oggetto di offerta (cfr. § 14.2 e §14.3).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità può concorrere ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata firma per accettazione da parte di tutti gli operatori economici (mandataria/capofila, mandante/consorzata, ausiliata, ausiliaria, subappaltatrice) delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della L. 6/11/2012, n.190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti (dal § 7.1 al § 7.5).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione (§ 11.2 e § 13) e le offerte (§ 11.3 e § 14) prive delle qualificazioni richieste dal presente Disciplinare di Gara.

Le dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiamati al presente § 7 dovranno essere caricate a Sistema nella busta Amministrativa alla sezione “Ogni documento amministrativo per il quale non vi sia apposita sezione”.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità la **Iscrizione al Registro delle Imprese** (o *Albo delle Imprese artigiane*) tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) oppure al Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, il corrispondente registro commerciale.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) il **Fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili che si dovrà dimostrare di possedere **dovrà essere pari o superiore al prezzo base di gara.**

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

- b) il **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto (sostanze chimiche e prodotti chimici di base organica e inorganica) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili che si dovrà dimostrare di possedere **dovrà essere pari o superiore a € 200.000,00 IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto, ai sensi del dell'articolo 83, comma 5 del Codice tenuto conto dell'entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie e idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali ovvero mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I partecipanti alle procedure di affidamento dovranno dimostrare di possedere una capacità tecnica conforme all'Allegato XVII Parte II del Codice e, precisamente mediante:

- a) Esecuzione di servizi e di forniture analoghi negli ultimi tre anni (come da punto ii., lettera a. dell'Allegato XVII, parte II del Codice).

La comprova del requisito è fornita mediante elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando della presente gara e afferenti allo stesso campo di attività (sostanze chimiche e prodotti chimici di base organica e inorganica) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

- b) Indicazione del Personale tecnico o degli Organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e dei Responsabili del controllo della qualità e figure

professionali coinvolte nell'esecuzione delle attività (come da lettera b. dell'Allegato XVII, parte II del Codice).

La comprova del requisito è fornita mediante un elenco del suddetto personale coinvolto con le attività, con indicazione delle relative qualifiche e degli organismi/reparti/settori in cui sono impiegati.

- c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 idonea, pertinente al settore oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 (in originale o copia autenticata), in corso di validità. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi *European Accreditation Multilateral Agreement (EA/MLA)* oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Saranno accettati certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati Membri.

La mancanza della suddetta certificazione (nel caso di R.T.I o Consorzi da parte di almeno un operatore economico) è motivo di esclusione.

La presente fornitura è composta da due lotti che saranno aggiudicati congiuntamente ad un unico operatore economico, pertanto:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari,

ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:

- a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
- b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui al § 7.1, relativo all'iscrizione al *Registro delle Imprese* oppure all'*Albo delle Imprese* artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al § 7.2 relativo al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo **nel complesso**. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

L'eventuale comprova del requisito di cui al medesimo § 7.2, mediante presentazione di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito di capacità tecnica professionale di cui al § 7.3 lettera a), soddisfatto mediante la presentazione dell'elenco dei servizi/forniture analoghi negli ultimi tre anni, deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica professionale di cui al § 7.3 lettera b), soddisfatto mediante la presentazione dell'elenco del personale coinvolto con le attività, con indicazione delle relative qualifiche e degli organismi/reparti/settori in cui sono impiegati, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **nel complesso**.

Il requisito di capacità tecnica professionale di cui al § 7.3 lettera c), soddisfatto mediante il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, dev'essere posseduto da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario dalle imprese ausiliarie e subappaltatrici che svolgono le attività previste dal contratto e, nel caso dei consorzi stabili, dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al § 7.1, relativo all'iscrizione al *Registro delle Imprese* oppure all'*Albo delle Imprese* artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al § 7.2 nonché tecnica e professionale di cui al § 7.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al § 7.2 e tecnico professionale di cui al § 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al § 6 e dei requisiti di idoneità professionale di cui al § 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, **a pena di nullità**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente ovvero che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della Gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione di preselezione ovvero la Commissione di seggio di gara, comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità della vigente normativa.

Il concorrente:

- all'atto della “domanda di partecipazione”, in maniera facoltativa, può indicare il subappaltatore e le parti della fornitura che intende subappaltare;
- all'atto della “presentazione dell'offerta”, dovrà indicare le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

In particolare:

- Qualora i subappaltatori siano indicati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta, questi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice mediante presentazione di un proprio DGUE (e relativo Annesso 2) da compilare nelle parti pertinenti.
- Qualora, invece, i subappaltatori non siano indicati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta e, quindi, la relativa documentazione non sia già stata fornita, il concorrente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, insieme al contratto di subappalto, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante anche tutta la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla *lex specialis* nonché l'autocertificazione, a firma dello stesso, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla Gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.800,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario, o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.

L'eventuale esclusione dalla Gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per **almeno 180 giorni solari** dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro **15 giorni** a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'autentica, a cura del notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente può/possono impegnare l'istituto bancario o assicurativo, con attestazione che lo stesso/gli stessi è/sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la banca o l'assicurazione;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. La conformità

del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005);

- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (e.g. intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

11.1 DESCRIZIONE DELLE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA RISTRETTA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide domande, offerte e documenti accessori presentati attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Tale firma potrà essere apposta esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere "caricata" la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Procure").

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Il Sistema non accetta:

- Domande di partecipazione e Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione;
- Domande di partecipazione e Offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

La procedura ristretta prevede le seguenti fasi:

1^ Fase – Preselezione degli operatori economici.

- Pubblicazione dell'avviso di gara/indizione della gara;
- Presentazione della Domanda di partecipazione (§ 11.2 e § 13);
- Nomina della Commissione di preselezione (§ 16);
- Valutazione delle Domande di partecipazione (§ 16);
- Selezione degli Operatori economici idonei (§ 16);
- Comunicazione agli Operatori economici esclusi (§ 18);

2^ Fase – Richiesta ed analisi delle offerte.

- Invio della Richiesta di Offerta agli Operatori economici idonei (§ 11.3 e § 14);
- Presentazione delle offerte (§ 14);
- Nomina del Seggio di gara (§ 17);
- Nomina della Commissione giudicatrice (§ 17);
- Valutazione delle offerte (§ 17, 18 e § 19);
- Verifica di anomalia delle offerte (§ 20);
- Aggiudicazione dell'appalto (§ 21).

11.2 FASE 1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al § 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento a Sistema della “Domanda di partecipazione”.

Il concorrente dovrà inserire a Sistema, nella busta “Documentazione Amministrativa”, la Domanda di partecipazione unitamente alla documentazione accessoria indicata in Tabella 3, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:30 del giorno 05/09/2022**, a pena di irricevibilità della domanda e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione della domanda di partecipazione è stabilita in base al “tempo del Sistema”.

Le domande tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si precisa che qualora si verifichi un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione della domanda di partecipazione, NAVARM adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice,

anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle domande di partecipazione per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del sistema e la proroga dello stesso per una durata coerente con le tempistiche del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle domande di partecipazione inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato la domanda di partecipazione e la documentazione annessa, di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili, di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della domanda dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare:

- la domanda di partecipazione (§ 13).
- la documentazione accessoria (Cfr. Tabella 3)

L'operatore economico dovrà produrre e inserire a Sistema la documentazione citata, secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente.

Tabella 3

DESCRIZIONE DOCUMENTO	BUSTA	TIPOLOGIA
Domanda di partecipazione alla gara	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio
Procure	AMMINISTRATIVA	Facoltativo, ammessi più documenti
Atto costitutivo R.T.I. (o Consorzio) e documenti a corredo	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti
DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio e multiplo
DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese <u>ausiliarie</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti
Annesso n. 1 al DGUE, solo per imprese <u>ausiliarie</u> (dichiarazione avvalimento)	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti
Documentazione relativa all'avvalimento	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti
DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese <u>subappaltatrici</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti
Annesso n. 2 al DGUE, solo per imprese <u>subappaltatrici</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*), ammessi più documenti

DESCRIZIONE DOCUMENTO	BUSTA	TIPOLOGIA
Patto di integrità	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Dichiarazione Sostitutiva CCIAA	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Dichiarazione Sostitutiva Familiari Conviventi	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Ogni documento amministrativo per il quale non vi sia apposita sezione	AMMINISTRATIVA	Facoltativo, ammessi più documenti

(*) Da presentare soltanto nel caso in cui sia indicato il subappaltatore e/o avvalimento e/o la partecipazione in forma associata.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file, per cui è prevista la firma digitale, devono essere convertiti in formato .pdf/A e firmati digitalmente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema domande successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare la domanda presentata, nel periodo di tempo compreso tra la "data e ora di inizio" e la "data e ora di chiusura" della fase di presentazione delle domande, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo della domanda;

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima domanda presentata.

Si precisa inoltre che:

- la domanda è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione della domanda, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati della domanda in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della Domanda dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui la domanda si compone.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono la domanda, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione della Domanda e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della Domanda deve

necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in sede di “Domanda di partecipazione”.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto della Domanda.

L’invio della Domanda, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.

All’invio della Domanda il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio della domanda medesima.

La presentazione della Domanda mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della Domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CONSIP S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la Domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera CONSIP S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. CONSIP S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione della Domanda, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione della Domanda la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della Domanda.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le “Dichiarazioni sostitutive” dovranno essere prodotte utilizzando i modelli disponibili sui siti internet di cui al § 2.1 ed allegate al presente Disciplinare di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti con sede legale non stabilita in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua non italiana, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua non italiana e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

11.3 FASE 2 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al § 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento a Sistema della “Offerta”.

Tale “Offerta” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo § 14.1;
- B. Offerta tecnica, che consiste negli atti di cui al successivo § 14.2;
- C. Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo § 14.3.

Il concorrente dovrà presentare l’offerta, corredata da tutti gli atti indicati nella tabella 4, facendola pervenire a NAVARM, attraverso il Sistema, nella apposita sezione relativa (come dettagliato al § 14), **entro e non oltre il termine perentorio comunicato nell’ “Invito a presentare offerta”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

L’ora e la data esatta di ricezione dell’offerta è stabilita in base al “tempo del Sistema”.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si precisa che qualora si verifichi un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione della suddetta documentazione di offerta, NAVARM adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle domande di partecipazione per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del sistema e la proroga dello stesso per una durata coerente con le tempistiche del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle domande di partecipazione inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato la domanda di partecipazione e la documentazione annessa, di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili, di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'operatore economico dovrà produrre e inserire a Sistema la documentazione citata, secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente.

Tabella 4

DESCRIZIONE DOCUMENTO	BUSTA	TIPOLOGIA
Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Garanzia provvisoria e documenti a corredo	AMMINISTRATIVA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Documentazione per la riduzione della garanzia	AMMINISTRATIVA	Facoltativo, ammessi più documenti
DGUE - Documento di Gara Unico Europeo dell'impresa <u>concorrente</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (*)
DGUE - Documento di Gara Unico Europeo delle imprese <u>subappaltatrici</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (**), ammessi più documenti
Annesso n. 2 al DGUE, solo per imprese <u>subappaltatrici</u>	AMMINISTRATIVA	Facoltativo (**), ammessi più documenti
Documento di Offerta tecnica <i>(generato dal sistema)</i>	TECNICA	Obbligatorio
Relazione tecnica di offerta	TECNICA	Obbligatorio, ammessi più documenti

DESCRIZIONE DOCUMENTO	BUSTA	TIPOLOGIA
Documento di Offerta economica (generato dal sistema)	ECONOMICA	Obbligatorio
Dichiarazione d'offerta	ECONOMICA	Obbligatorio
Composizione del prezzo	ECONOMICA	Obbligatorio, ammessi più documenti
Ogni documento amministrativo per il quale non vi sia apposita sezione	AMMINISTRATIVA	Facoltativo, ammessi più documenti

(*) - Si intende obbligatorio soltanto nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, ma in fase di presentazione della Domanda di partecipazione non abbia già compilato la sezione D, indicando le parti di appalto che intende subappaltare e in quale percentuale rispetto all'importo contrattuale.

(**) - Si intende obbligatorio soltanto nel caso in cui sia indicato il subappaltatore.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file, per cui è prevista la firma digitale, devono essere convertiti in formato .pdf/A e firmati digitalmente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la "data e ora di inizio" e la "data e ora di chiusura" della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta;

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (§ 14).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in sede di “OFFERTA”.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.

All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di NAVARM, della Consip S.p.A. e del gestore del sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera NAVARM, Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. NAVARM e Consip S.p.A. si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R 445/2000, ivi compresa l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte utilizzando i modelli disponibili sui siti internet di cui al § 2.1. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il **concorrente per giorni 180** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile mediante soccorso istruttorio** ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Area comunicazioni*", assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, **fissando un termine perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Ciascun concorrente, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "Busta Amministrativa" la "Domanda di partecipazione" conforme alla dichiarazione sostitutiva di cui al modulo in **Allegato n. 6** al presente disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento contiene, tra le altre dichiarazioni, attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione alla Gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE, ecc.).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, Sede, ecc.) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla Gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascuna "Domanda di partecipazione" (**Allegato n. 6**) dovrà essere, **a pena di esclusione dalla procedura**, sottoscritta in forma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, come di seguito specificato:

- in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, di ogni singola impresa (raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda);
- in caso di aggregazioni di imprese di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema. In particolare, il concorrente dovrà caricare a Sistema, con le modalità di sottoscrizione di cui al § 11.2, copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

Nella "Domanda di partecipazione", le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice costituendi devono:

- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti;
- indicare quali delle prestazioni contrattuali assumeranno nella ripartizione dell'oggetto contrattuale.

Ogni "Domanda di partecipazione" contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera f-bis) e f-ter) del Codice;
- b. dichiarazione sostitutiva attestante sia l'ubicazione degli stabilimenti ove verranno effettuate le fasi di lavorazione, sia l'effettuazione di tutte le fasi di lavorazione in regime di controllo di qualità secondo il piano di qualità in aderenza alla normativa ISO 9001 in corso di validità;
- c. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- d. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e i relativi familiari conviventi di maggiore età;
- e. autorizzazione o diniego (motivato) di accesso agli atti;

- f. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, comma, 2, e art. 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- g. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, nr. 267, indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle Gare nonché dichiarazione di non partecipare alla Gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- h. dichiarazione di accettazione del Foro competente di ROMA (ITALIA) per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo.
- i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- j. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al § 26.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio la "Domanda di partecipazione" dovrà essere caricata a Sistema:

- da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare,

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "Busta Amministrativa" il "DGUE – Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente" conforme alla dichiarazione sostitutiva di cui di cui al modulo in **Allegato n.7** al presente Disciplinare.

Tale documento dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di firma di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella CCIAA, dovrà essere caricata la pertinente procura). Il DGUE è sottoscritto e caricato a Sistema secondo le modalità di cui al precedente § 11.2.

In caso di avvalimento, il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al § 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre.

13.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N.267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento.

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente § 11.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica dell'atto notarile costitutivo del raggruppamento con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ovvero la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, ovvero la quota economica di partecipazione delle singole imprese consorziate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura;
- copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A seguito delle operazioni di preselezione, i concorrenti selezionati riceveranno tramite Sistema la comunicazione di Richiesta di Offerta (R.d.O.). Ciascun concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione l'offerta, composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica;

Il contenuto delle precitate buste è descritto nei successivi punti.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà caricare a Sistema, con le modalità di sottoscrizione stabilite di cui al precedente § 11.3, la seguente “Documentazione amministrativa”:

1. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo; nell'apposita sezione del Sistema denominata “Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo”, dovrà essere caricata l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche);

2. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice; nell'apposita sezione del Sistema denominata “Garanzia provvisoria e documenti a corredo”, dovrà essere caricato il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, nell'apposita sezione denominata “Garanzia provvisoria e documenti a corredo”, unitamente alla garanzia, dovrà essere caricata la copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario (vds. precedente § 10 – Garanzia provvisoria);

4. Documento di gara unico europeo DGUE: qualora il concorrente non abbia già segnalato, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, la volontà di ricorrere al subappalto compilando la pertinente sezione D – Parte II[^] del DGUE, dovrà ripresentare il documento opportunamente compilato nella sezione D, indicandovi l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**.

- Qualora il subappaltatore venga segnalato al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente, per ciascun subappaltatore, dovrà caricare a sistema:

- nell'apposita sezione del Sistema il “Documento di gara unico europeo - DGUE”, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- nell'apposita sezione del Sistema, l'“Annesso n. 2 al DGUE solo per imprese subappaltatrici”.

5. Certificazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (eventuale);

6. Documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale (eventuale).

14.2 OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce, a pena di esclusione, nell'apposita sezione del Sistema, i seguenti documenti:

1. **“Documento di Offerta Tecnica”** *(generato dal sistema)*:

tale documento consiste in una dichiarazione generata automaticamente dal Sistema dopo che il concorrente abbia inserito, nell'apposita sezione del Sistema, i valori applicabili afferenti alle seguenti voci di offerta (Vnit), più dettagliatamente descritti nel documento “Criteri di valutazione offerta” (Allegato n. 2):

- (Vn1t) Possesso o meno della certificazione ISO 14001;
- (Vn2t) Possesso o meno della certificazione ISO 45001;
- (Vn3t) Riduzione dei tempi di fornitura annuale delle cartucce di LiOH in gg.ss.;
- (Vn4t) Riduzione dei tempi di fornitura annuale delle cartucce di Sodalime in gg.ss.;
- (Vn5t) Estensione del periodo di garanzia in gg.ss.;
- (Vn6t) Capacità di riciclo della materia attiva esausta delle cartucce di LiOH;

Il concorrente dovrà scaricare sul proprio PC la suddetta dichiarazione (generata automaticamente dal Sistema), salvarla in formato. pdf/A e, infine, sottoscriverla digitalmente.

2. **“Relazione Tecnica di Offerta”**:

tale relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri l'oggetto della fornitura, secondo lo schema riportato in **Allegato n. 10**, con riferimento ai criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 2.

I citati documenti che compongono l'Offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, **devono essere sottoscritti con firma digitale**:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa;
- nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni singola impresa che costituirà il Raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'Offerta Tecnica, pena l'esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

14.3 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce, a pena di esclusione, nell'apposita sezione del Sistema, i seguenti

documenti:

1. “Documento di Offerta Economica” *(generato dal sistema):*

tale documento consiste in una dichiarazione generata automaticamente dal Sistema dopo che il concorrente abbia inserito, nell'apposita sezione del Sistema, i valori applicabili afferenti alle seguenti voci di offerta (Vnie), più dettagliatamente descritti nel documento “Criteri di valutazione offerta” (Allegato n. 2):

- sovrannumero (Vn1e) di cartucce da rigenerare con Idrossido di Litio (LiOH);
- sovrannumero (Vn2e) di cartucce da rigenerare con Sodalime;

Sono inammissibili offerte economiche che prevedono un numero di oggetti inferiori a quelli richiesti dall'A.D.

Il concorrente dovrà scaricare sul proprio PC la suddetta dichiarazione (generata automaticamente dal Sistema), salvarla in formato. pdf/A e, infine, sottoscriverla digitalmente, con le stesse modalità dell'Offerta Tecnica.

2. “Dichiarazione d'Offerta”:

tale documento, redatto secondo lo schema in **Allegato n. 11**, deve contenere:

- la stima delle ore e dei costi della manodopera;
- la stima dei costi per la sicurezza interna all'Azienda, indicando che, per la tipologia di acquisizione (fornitura di materiale) non sono previsti costi per la Sicurezza contro i rischi da interferenza.

L'operatore economico, inoltre, dichiara che:

- tutte le clausole riportate nel “Documento di offerta economica”, unitamente a quelle del “Documento Offerta Tecnica” (generati automaticamente dal sistema), si intendono integralmente accettate e non possono in alcun modo essere modificate;
- l'offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni solari dalla data di scadenza della presentazione della medesima. Tale periodo potrà essere prorogato, a richiesta dell'Amministrazione Difesa, nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- la Specifica Tecnica così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la Stazione Appaltante.

3. “Composizione del prezzo”

Il concorrente, a pena di esclusione, è tenuto a caricare nella sezione economica del Sistema, il documento “Composizione del prezzo” che consiste in una dimostrazione dei prezzi offerti, ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice che prevede le azioni di cui al § 20.

Il documento “Composizione del prezzo” consiste in una analisi dettagliata del prezzo offerto, in cui siano evidenziati i sottonotati elementi di costo ed altri elementi giustificativi, tenendo

conto dei costi connessi alle migliorie offerte per l'attribuzione del punteggio tecnico:

- costo della manodopera: produrre idonea documentazione attestante il costo orario di riferimento in base ai contratti collettivi di lavoro vigenti, sulla base dei livelli di inquadramento e retributivi del personale che sarà effettivamente impiegato per l'esecuzione dell'appalto;
- costo della sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori: fornire spiegazioni dettagliate relativamente a tale voce, fornendo documenti giustificativi riferiti alle spese sostenute e che hanno concorso alla formazione di tale voce;
- costo delle materie prime, semilavorati ed accessori: fornire spiegazioni dettagliate relativamente a tali voci, fornendo documenti giustificativi riferiti alle spese sostenute e che hanno concorso alla formazione di tali voci;
- utile aziendale: fornire elementi di riscontro circa l'incidenza di tale voce di costo sulla formazione del prezzo finale, specificando eventuali politiche aziendali e/o utilità economiche giustificative;
- spese generali, oneri finanziari, spese ammortamento attrezzature e materiali di consumo.

La "Composizione del prezzo" non è parte dell'Offerta Economica e, pertanto, verrà valutata solo nel caso in cui occorra effettuare la prescritta verifica di anomalia/congruità.

I citati documenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, **devono essere sottoscritti con firma digitale**:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa;
- nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni singola impresa che costituirà il Raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione del numero delle offerte che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, in fase di Gara, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Sarà prevista la parametrizzazione dei punteggi, al fine di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio di 70 punti ed alla migliore offerta economica il punteggio di 30 punti. Pertanto, potrà essere attribuito il punteggio complessivo di 100 punti solo al concorrente che avrà presentato sia la migliore offerta tecnica e sia la migliore offerta economica.

Il punteggio tecnico ed economico verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice (§ 19) a ciascun concorrente che ha presentato una offerta conforme alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare, sarà successivamente caricato a Sistema per l'automatica attribuzione del punteggio complessivo e la formazione della graduatoria.

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nel documento "Criteri di valutazione offerta" (**Allegato n. 2**).

Il concorrente *n-esimo* dovrà inserire a Sistema, negli appositi campi, i valori che intende offrire di (**Vnit**), di cui al § 14.2, afferenti ad ogni singolo criterio *i-esimo* (**Cit**), in coerenza con i valori applicabili riportati nel citato documento "Criteri di valutazione offerta".

Ad ogni singolo valore offerto di (**Vnit**) corrisponderà una "valutazione tecnica (**Tin**)" afferente al concorrente *n-esimo*, ottenuto in ragione del "peso ponderale (**Pit**)" assegnato al singolo criterio *i-esimo*, secondo la seguente formula:

$$Tin = Ci * Pit$$

con $\sum Pit = 100$.

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

La "valutazione tecnica complessiva (**Tn**)" determinata per l'offerta tecnica del concorrente *n-esimo*, è la somma dei singoli valori (**Tin**):

$$Tn = \sum_{i=1}^6 Tin$$

Tali valori di (**Tn**) determinano una graduatoria tra le offerte tecniche *n-esime*.

Per la determinazione dei punteggi che contribuiscono al computo complessivo dei punteggi dell'intera offerta tecnico economica, i valori di (**Tn**) riferiti alle offerte tecniche *n-esime* vengono normalizzati al punteggio massimo di 70, determinando, secondo la seguente formula, il Punteggio tecnico (**PTn**) del singolo offerente:

$$PTn = \left(\frac{Tn}{Tn \max} \right) * 70$$

Tale formula assegna, all'offerta tecnica che ha raggiunto il valore più alto di (Tn), il punteggio (PTn) massimo di 70 e riproporziona le altre, di conseguenza, mantenendo la graduatoria ottenuta.

I *Punteggi* (PTn) così determinati contribuiscono al computo complessivo dei punteggi da assegnare all'offerta n -esima.

15.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nel documento "Criteri di valutazione offerta" (**Allegato n. 2**).

Il concorrente n -esimo dovrà inserire a sistema, negli appositi campi, i valori che intende offrire di ($Vnie$), (di cui al § 14.2), afferenti ad ogni singolo criterio i -esimo (Cie), in coerenza con i valori applicabili riportati nel citato documento "Criteri di valutazione offerta".

Ad ogni singolo valore offerto di ($Vnie$) corrisponderà una "valutazione economica (Ein)" afferente al concorrente n -esimo, ottenuto in ragione del "peso ponderale (Pie)" assegnato al singolo criterio i -esimo, secondo la seguente formula:

$$Ein = Ci * Pie$$

con $\sum Pie = 100$.

15.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

La "valutazione economica complessiva (En)" determinata per l'offerta tecnica del concorrente n -esimo, è la somma dei singoli valori (Ein):

$$En = E1n + E2n$$

Tali valori di (En) determinano una graduatoria tra le offerte economiche n -esime.

Per la determinazione dei punteggi che contribuiscono al computo complessivo dei punteggi dell'intera offerta tecnico economica, i valori di (En) riferiti alle offerte economiche n -esime vengono normalizzati al punteggio massimo di 30, determinando, secondo la seguente formula, il Punteggio economico (PEn) del singolo offerente:

$$PEn = \left(\frac{En}{En \max} \right) * 30$$

Tale formula assegna, all'offerta economica che ha raggiunto il valore più alto di (En), il punteggio (PEn) massimo di 30 e riproporziona le altre, di conseguenza, mantenendo la graduatoria ottenuta.

I *Punteggi economici* (PEn) così determinati contribuiscono al computo complessivo dei punteggi dell'offerta n -esima.

15.5 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Il Punteggio complessivo (Pn) da assegnare all'offerta tecnico economica *n-esima* risulta dalla somma del Punteggio tecnico (PTn) (di cui al precedente § 15.3) e del Punteggio economico (PEn) (di cui al precedente § 15.4).

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

I punteggi afferenti ad ognuno dei citati criteri di valutazione economica e tecnica ed i punteggi economici e tecnici (complessivi e riproporzionati) saranno computati alla terza cifra decimale, ottenuta approssimando, per eccesso o per difetto, la quarta cifra.

L'*offerta economicamente più vantaggiosa* (OEPV) sarà quella determinata dal punteggio complessivo (Pn) più alto, fatte salve le verifiche previste dall'art. 97 del Codice in caso di offerta anormalmente bassa.

La graduatoria rimarrà agli atti di gara.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle Domande di partecipazione (§ 11.2), le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

NAVARM provvede a nominare una "Commissione di Preselezione", per la valutazione della documentazione amministrativa, dei requisiti generali/soggettivi e dei requisiti speciali/oggettivi; la Commissione si riunirà in seduta riservata.

La "Commissione di Preselezione" procederà, nella prima seduta riservata a:

- a) constatare la ricezione delle domande presentate all'interno del Sistema (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato);
- b) procedere attraverso il Sistema alla apertura delle domande presentate;
- c) accedere alla Documentazione amministrativa di ciascuna singola domanda presentata.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la "Commissione di Preselezione" procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 12;
- c) redigere apposito verbale riportante le attività svolte e l'esito delle verifiche eseguite, esplicitando i concorrenti che hanno e/o non hanno superato la fase di preselezione e le motivazioni;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice e alla comunicazione ai concorrenti attraverso l'area "Comunicazioni" del Sistema.

I soggetti ammessi verranno invitati a presentare le offerte, tramite il Sistema, come descritto al

precedente § 14.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte (§ 11.3), le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

NAVARM provvede a nominare:

- un **Seggio di Gara** (nel seguito denominato **Seggio**), per l'effettuazione delle operazioni del seggio di gara telematico e per la valutazione della Documentazione Amministrativa;
- una **Commissione Giudicatrice** (nel seguito denominata **Commissione**), per la valutazione delle Offerte Tecniche e delle Offerte Economiche, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.

Tutte le sedute del Seggio avverranno alla presenza dell'Ufficiale Rogante. A tali sedute ogni concorrente potrà collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e all'ora che saranno comunicati.

Le sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Sistema almeno **1 giorno lavorativo** prima nel caso di sedute telematiche.

Il Seggio procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) constatare la ricezione delle offerte presentate all'interno del Sistema (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato);
- b) procedere attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate;
- c) accedere esclusivamente alla Documentazione Amministrativa di ciascuna singola offerta presentata; le Offerte Tecniche, le Offerte Economiche e la Composizione del prezzo resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà in alcun modo visibile, né al Seggio, né alla Commissione, né a NAVARM, né ai concorrenti, né a terzi.

Successivamente, in una o più sedute riservate, il Seggio procederà a:

- a) verificare la conformità della Documentazione Amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e/o le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice ed alla relativa comunicazione ai concorrenti tramite Sistema.

La segretezza delle offerte, per la parte documentale, è garantita dal Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4,5 e 6, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Responsabile del Procedimento si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche e dell'anomalia delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 rev. 1, del 11/10/2017 dell'ANAC, di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e s.m.i.).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Espletato il controllo della Documentazione Amministrativa, il Seggio, riunitosi in seduta aperta al pubblico, procederà allo sblocco del Sistema, all'apertura della Busta Tecnica e alla consegna delle Offerte Tecniche alla Commissione.

La Commissione, in apposite sedute riservate, procederà all'esame delle Offerte Tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e all'assegnazione del punteggio tecnico (PT), attribuito a ciascuna offerta applicando i criteri e le formule indicati nel documento "Criteri di valutazione offerta" (**Allegato n. 2**)

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, l'offerta tecnica che non rispetta le caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica (**Allegato n. 1**) sarà esclusa dalla procedura di gara.

Della suddetta attività la Commissione redigerà apposito verbale che sarà consegnato al Seggio. Successivamente il Seggio, riunitosi in seduta aperta al pubblico, renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- gli operatori economici ammessi e il relativo punteggio tecnico (**PT**), così come precedentemente attribuito dalla Commissione;
- gli operatori economici eventualmente esclusi dalla gara;
- le attività di sblocco del Sistema, all'apertura della Busta Tecnica e alla consegna delle Offerte Tecniche alla Commissione.

La Commissione, in apposite sedute riservate, procederà:

- all'esame e verifica delle Offerte Economiche presentate;
- alla determinazione dei punteggi economici (**PE**) di ciascuna offerta secondo quanto indicato al § 15.2;
- alla conseguente determinazione dei punteggi totali (**P = PT+PE**) secondo quanto indicato al § 15.3.

Della suddetta attività la Commissione redigerà apposito verbale che sarà consegnato al Seggio.

In tale verbale la Commissione dovrà attestare se ha proceduto o meno alla valutazione del documento “Composizione del Prezzo”. Tale esame deve avvenire esclusivamente in presenza di Offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del Codice.

Successivamente il Seggio, riunitosi in seduta aperta al pubblico, renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- gli operatori economici ammessi ed il relativo punteggio economico (PE), così come precedentemente attribuito dalla Commissione;
- il punteggio totale P attribuito ad ogni singolo concorrente (Cfr. § 15.5).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per gli altri elementi di valutazione (cfr. *Tit* e *Tie* di cui all’Allegato n.2) sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica (PT).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’Offerta Tecnica, si procederà alla richiesta di miglioramento dell’offerta e, in caso negativo, al sorteggio, ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.1924, n.827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

Qualora, invece, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio, chiuderà la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato al successivo § 20.

Sono motivi di esclusione del concorrente dalla Gara:

- la mancata separazione dell’Offerta Economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell’Offerta Tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso l’analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto (Composizione del prezzo offerto).

Il processo di verifica della congruità del prezzo offerto sarà svolto a cura del RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice. In caso di particolari difficoltà di valutazione il concorrente sarà invitato, a mezzo comunicazione inviata tramite il sistema, a

fornire ogni ulteriore chiarimento/integrazione/verifica, utile alla definizione del procedimento e a tal fine, sarà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera c) e dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 24.

Terminate le attività di cui sopra la Commissione di Gara, in seduta aperta al pubblico, attraverso il Sistema, procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e successivamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione del numero delle offerte che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, in fase di Gara, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del Codice aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La procedura è finalizzata all'aggiudicazione ad un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.

La stipula del Contratto di fornitura è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e dall'art. 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni solari dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal Contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

La stipula del Contratto avrà luogo **entro 60** giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante. L'aggiudicatario dovrà presentarsi presso NAVARM per la stipula del Contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della garanzia definitiva. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni solari dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 16.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizi o e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

NAVARM si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;

- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la Gara motivatamente;
- c) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora siano intervenute in precedenza le aggiudicazioni.

22. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI PARTICOLARI

Si rimanda alle condizioni riportate nel Progetto di contratto, in **Allegato n.3**. In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

a) Revisione del prezzo

Sarà ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall'art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022.

b) Condizioni di pagamento

- Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e dell'art. 113 bis del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente alla emissione del Certificato di Pagamento. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più enti della Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa e aventi diversa dislocazione territoriale.
- In relazione alla durata triennale del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, innovato dall' art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 i cui effetti sono stati prorogati con l'art. 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021, e del art. 159 comma 4 bis del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà prevista l'anticipazione del prezzo.

L'importo sarà riconosciuto nella misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.

- Il pagamento per ciascun Sublotto sarà effettuato nel seguente modo:
100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

c) Penalità e riduzioni di prezzo

In linea con le prescrizioni dell'articolo 113-bis comma 4 del Codice sarà applicata per ogni giorno di ritardo nei tempi di consegna, una penalità dello 0,5 per mille dell'importo di ogni singolo sublotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore del sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

d) Adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente Regolamento CE nr. 1907 del 18.12.2006 (REACH)

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) nr. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.. L'aggiudicatario è altresì obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative su citate vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. A tal riguardo sono state predisposte apposite indicazioni nell'Allegato Tecnico del Contratto (vedasi il Progetto di Contratto in **Allegato n. 3**).

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della Gara regolata dal presente Disciplinare di Gara, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 sulla *General Data Protection Regulation* (GDPR), e, ove compatibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

27. VARIE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, la Gara e la successiva fornitura del materiale si intenderanno regolate dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

28. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

Allegato n.1	Specifica Tecnica;
Allegato n.2	Criteri di valutazione offerta;
Allegato n.3	Progetto di Contratto;
Allegato n.4	DUVRI statico di NAVARM;
Allegato n.5	Patto di integrità in applicazione della legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 del Ministero della Difesa
Allegato n. 6	Domanda di partecipazione;
Allegato n. 7	Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
Allegato n. 8	Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (modello integrativo comprensivo di dichiarazione di avalimento - solo per imprese ausiliarie);
Allegato n. 9	Annesso n. 2 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (solo per imprese subappaltatrici);
Allegato n. 10	Relazione tecnica di offerta;
Allegato n. 11	Dichiarazione d'offerta;
Allegato n. 12	Dichiarazione Sostitutiva di certificazione - ex Dipendenti Difesa;
Allegato n. 13	Dichiarazione Sostitutiva di certificazione - Familiari Conviventi;
Allegato n. 14	Dichiarazione Sostitutiva di certificazione – iscrizione CCIAA.